

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 1° MARZO 1951

(83ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

«Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» (N. 1488)

(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 793, 796, 804
PERINI, <i>relatore</i> 791, 793 e <i>passim</i>
MOTT 793, 796
ZOLI	794, 795, 801, 807, 809, 810, 812, 813
TOMÈ 794, 795, 797
LANZETTA 794, 796, 797
TAFURI 795, 808, 809, 810, 813
FORTUNATI 795, 797, 807, 810
RUGGERI 799, 801, 804, 807, 810, 811
RICCI Federico 801, 802, 803, 804, 806, 814
UBERTI 805, 806, 811
BERTONE 805, 808, 810
OTTANI 808

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Braccesi, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Marconcini, Montagnani, Mott, Ottani, Para-

tore, Pellegrini, Perini, Pietra, Reale Vito, Restagno, Ricci Federico, Ruggeri, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana, Zanardi e Zoli.

VALMARANA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» (N. 1488)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Perini.

PERINI, *relatore*. Le indennità corrisposte dallo Stato ai propri dipendenti a titolo di missione e di trasferimento sono rimaste fissate in misura che non si può non considerare inadeguata. Esse inoltre sono costituite da elementi complessi e diversi e non trovano una facile e semplice applicazione.

Alla base del disegno di legge in discussione sta un criterio di equa rivalutazione delle indennità e di semplificazione strutturale. Le nuove misure della indennità di missione sono calcolate in relazione al costo medio di soggiorno fuori sede, e in un unico emolumento sono conglobati i tre diversi elementi costitutivi dell'indennità attuale: diaria, supplemento di pernottamento e indennità integrativa.

Non appare necessario il ricorso alla copertura in relazione all'articolo 81 della Costituzione, in quanto trattasi di stanziamenti in bilancio già effettuati in appositi capitoli.

Il punto di incontro tra l'aumento delle indennità e la stabilità dello stanziamento do-

vrebbe essere dato dal più razionale e moderato ricorso alle missioni ed ai trasferimenti. Il risultato finanziario potrebbe infatti permanere invariato, ove, in confronto di un aumento del costo unitario delle missioni e dei trasferimenti, si ottenesse una diminuzione del loro numero. Ciò appare implicitamente possibile, in quanto si ritiene di poter far fronte alle necessità future senza ricorso a nuovi stanziamenti. E la Commissione prende atto, osservando che lo scopo potrebbe essere raggiunto attraverso l'osservanza, nella lettera e nello spirito, delle nuove particolari disposizioni contenute nella legge, atte a regolamentare, con criteri di severità e di funzionalità insieme, il modo di uso dell'istituto della missione e del trasferimento.

Le molteplici e svariate disposizioni in materia trovano in gran parte regolamentazione e coordinamento nella presente legge, trasmessaci dopo non poche modificazioni dalla Camera dei deputati.

Qualche nuovo ritocco, di sostanza e di forma, ho anch'io in animo di proporre. Qualora dovessimo approvare qualche emendamento, la legge dovrebbe tornare alla Camera dei deputati e ne sarebbe ritardata l'approvazione finale. Tuttavia i dipendenti dello Stato non potrebbero lamentare danni sensibili dal ritardo, in quanto dalla legge è prevista una data di decorrenza di efficacia, del 1º gennaio 1951. Fatte salve le osservazioni che di volta in volta avrò l'onore di proporre, ritengo che la legge possa ricevere la vostra approvazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Al personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia comandato in missione, e agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità appresso indicate per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) di assenza

dalla sede, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo:

Gradi	Indennità
1º	L. 6.000
2º	
3º	
4º o 1º del personale delle ferrovie dello Stato	» 5.000
5º o 2º del personale delle ferrovie dello Stato	» 4.200
6º o 3º del personale delle ferrovie dello Stato	
7º o 4º del personale delle ferrovie dello Stato	» 3.700
8º o 5º del personale delle ferrovie dello Stato	» 3.700
9º o 6º del personale delle ferrovie dello Stato	» 2.800
10º o 7º e 8º del personale delle ferrovie dello Stato	
11º o 9º del personale delle ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 1ª e 2ª categoria	» 2.400
12º e 13º o 10º del personale delle ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 3ª categoria	
Commessi capi, primi commessi, commessi capi agenti tecnici, uscieri capi, agenti tecnici e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o gradi 11º e 12º del personale delle ferrovie dello Stato o commessi e primi commessi di tabella B, allegato I, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salariati di ruolo con qualifiche di incaricati stabili superiori e incaricati	» 2.300
Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o agenti ausiliari avventizi e diurnisti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi nonchè	

Gradi	Indennità
commessi del quadro speciale allegato II al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, della Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed agenti diurnisti dell' Azienda medesima; o gradi 13° e 14° del personale delle ferrovie dello Stato e tutto il rimanente personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati	L. 2.000
Marescialli delle Forze armate e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato	» 2.500
Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato	» 2.200
Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, e dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato	» 1.800

Il trattamento previsto dal primo comma è ridotto alla metà dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di missione o di servizio isolato continuativo in una medesima località.

Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione o trasferta che si compie in una medesima località, quando non sia interrotta per una durata superiore a 60 giorni.

Ai medesimi fini si congiungono i periodi di missione interrotti dal congedo ordinario o straordinario.

Per il personale in missione nel Territorio libero di Trieste il trattamento di missione è ridotto a metà dopo 240 giorni.

PERINI, *relatore*. Subito dopo la tabella, propongo di aggiungere il seguente comma: « Per le missioni e le trasferte effettuate in località distanti non più di 15 chilometri e più di otto chilometri gli importi sopradetti sono ridotti di un quinto ».

Secondo il testo attuale, infatti, mentre è regolata la corresponsione delle indennità per le missioni effettuate in località distanti più di 15 chilometri, non è invece regolata la corresponsione delle indennità effettuate per missioni in località distanti più di otto chilometri fino a 15 chilometri. Faccio comunque notare che la disposizione da me proposta era già prevista nel testo originario del disegno di legge e che la misura della riduzione è fissata in relazione alle altre disposizioni del disegno di legge approvate dalla Camera dei deputati.

Una seconda modifica devo proporre all'ultimo comma dell'articolo, che riguarda il personale in missione nel territorio libero di Trieste. Tale comma, a mio avviso, dovrebbe essere così modificato: « Per il personale in missione del Territorio libero di Trieste, in via transitoria, il trattamento di missione di cui ai commi precedenti è ridotto a due terzi dopo 240 giorni ». Non ritengo necessario chiarire il significato della inserzione delle parole « in via transitoria », dato che esse mi sembrano intuitive; quanto all'aumento dalla metà a due terzi, è giustificato dal fatto che, mantenendo l'attuale dizione, anziché concedere un beneficio, si porrebbero gli interessati in una situazione svantaggiosa rispetto a quella in cui si trovano attualmente; dopo i 240 giorni essi verrebbero infatti a percepire meno di quanto percepiscono attualmente, nonostante godano di un trattamento fissato in misura molto inferiore a quella che si adotta con questo disegno di legge.

MOTT. Mentre mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal relatore all'ultimo comma dell'articolo, crederei tuttavia opportuno, pur comprendendo il significato della locuzione « in via transitoria » contenuta nell'emendamento, che venisse chiaramente stabilito che la disposizione del comma durerà fintanto che non mutino i rapporti di diritto internazionale del Territorio libero di Trieste con l'Italia.

PRESIDENTE. Desidero far notare alla Commissione che, qualora noi dovessimo porci alla ricerca di una locuzione soddisfacente sotto ogni punto di vista, incontreremmo inevitabilmente numerose e forse insuperabili difficoltà. Comunque desidero sottolineare il significato della dizione proposta, la quale

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

83ª RIUNIONE (1º marzo 1951)

vuole evitare che si consacrino in un qualsiasi modo l'attuale situazione del Territorio libero di Trieste, riaffermando anzi che tale situazione deve ritenersi puramente transitoria.

ZOLI. Penso che si potrebbe adottare la dizione: « nell'attuale Territorio libero di Trieste », che mi sembra rispondente al concetto che si intende esprimere e che ha testè esposto il nostro Presidente. Qualora, comunque, si ritenesse preferibile la dizione proposta dall'onorevole relatore, penso che ogni possibilità di equivoco verrebbe dissipata se le parole « in via transitoria » fossero poste al principio del comma, il quale dovrebbe pertanto suonare così: « In via transitoria, per il personale in missione ecc. ».

TOMÈ. Mi sembra, però, che, con la proposta del relatore, viene praticamente mantenuto il trattamento fino ad oggi goduto dal personale in missione nel Territorio libero di Trieste.

ZOLI. Faccio notare all'onorevole Tomè che le disposizioni contenute nel disegno di legge, dopo la proposta di emendamento del relatore, si approssimano notevolmente alle richieste degli interessati, i quali chiedevano che la riduzione del trattamento di missione fosse limitata solo ai 3/4, dopo il periodo di 240 giorni.

LANZETTA. Desidero osservare che gli impiegati in missione nel Territorio libero di Trieste si trovano tutti nella condizione di avere già superato il periodo di 240 giorni di permanenza in missione.

PERINI, *relatore*. Poichè il disegno di legge dovrebbe avere efficacia dal 1º gennaio 1951, si deve, a mio avviso, dedurre che il periodo di 240 giorni deve essere computato appunto da tale data. Pertanto, per 240 giorni, a partire dal 1º gennaio 1951, i dipendenti dello Stato dislocati nel Territorio libero di Trieste dovrebbero percepire l'intera indennità di missione.

ZOLI. La interpretazione data or ora dall'onorevole Perini mi sembra assolutamente inaccettabile. Osservo che il termine di 240 giorni non è previsto solo per il personale in missione nel Territorio libero di Trieste, ma per tutti i dipendenti dello Stato che si trovino in missione: ora, mi sembra evidente che il termine di decorrenza non possa essere riportato, in qualsiasi caso, al 1º gennaio 1951, anche se il

periodo di 240 giorni sia già scaduto o comunque in corso.

PERINI, *relatore*. La questione deve essere attentamente considerata. A me pare che non sarebbe giusto fissare norme tali che i dipendenti dello Stato inviati in missione nel Territorio libero di Trieste si vedano repentinamente diminuita l'entità del trattamento di missione. Se così fosse, essi si troverebbero nella necessità di dover fronteggiare, di punto in bianco, una situazione affatto nuova, la quale comporterebbe per essi un notevole disagio economico.

A mio parere, coloro i quali si trovavano in missione il 1º gennaio 1951 debbono poter usufruire del beneficio dell'intera indennità per il periodo di 240 giorni. Una volta trascorsi i 240 giorni, a partire dal 1º gennaio 1951, si dovrà procedere alla riduzione dell'indennità. Non comprendo come si possa apportare immediatamente una decurtazione alla indennità, in base ad una legge la cui efficacia decorre dal 1º gennaio 1951, per coloro i quali si trovano già in missione a tale data.

ZOLI. Debbo ribadire il mio punto di vista che è assolutamente contrario a quello testè esposto dall'onorevole relatore. Il motivo per cui le indennità vengono ridotte dopo il termine di 240 giorni, è dato dalla presunzione che, durante tale periodo, sia intervenuto un assetto ed una sistemazione nelle condizioni di vita del personale in missione, in modo tale che il disagio in cui esso sia venuto a trovarsi risulti in qualche modo diminuito, con conseguente minor aggravio di spese da sostenere. Ora, è evidente che tali condizioni si sono ormai verificate per il personale già in missione da 240 giorni e non sussiste, pertanto, alcun motivo che noi facciamo decorrere il termine dal 1º gennaio 1951, in ogni caso, come se si trattasse di una missione nuova.

Il miglioramento, in definitiva, deve limitarsi alla rivalutazione del trattamento di missione al quale si ha diritto normalmente, e non deve giungere ad una rimessa in termini per coloro i quali si trovino in missione già da vari mesi, ciò che mi sembrerebbe veramente privo di ogni logico fondamento.

Comunque, a prescindere dalle considerazioni fino qui svolte, io prego la Commissione di considerare che l'adottare una interpretazione così lata come quella prospettata dall'ono-

revole relatore comporterebbe un aggravio notevolissimo di ordine finanziario.

TAFURI. Aderisco alle conclusioni alle quali è giunto l'onorevole Zoli: anche io ritengo che l'interpretazione del relatore non possa essere accolta. Del resto, ciò risulta anche dalla prassi in materia fin qui seguita, secondo la quale non si è mai retrodatata la decorrenza degli aumenti, nè si sono mai spostati i termini.

TOMÈ. Desidererei domandare al relatore se, fissando la riduzione della indennità a due terzi, anzichè a metà, dopo 240 giorni, per il personale dipendente dallo Stato che si trovi in missione nel Territorio libero di Trieste, tale personale conserva, come mi era parso di comprendere a tutta prima, un trattamento quanto meno pari a quello del quale ha fino ad oggi goduto.

PERINI, *relatore*. Desidero chiarire un punto che mi sembra di notevole importanza: i dipendenti dello Stato in missione a Trieste si trovano in una situazione particolare nei confronti degli altri dipendenti, in quanto, mentre per questi ultimi, al momento di recarsi in missione venivano fissati due termini dopo i quali l'indennità veniva prima diminuita e poi cessava, per i dipendenti dello Stato in missione a Trieste, questa clausola non sussisteva, per cui l'indennità di missione veniva corrisposta senza limitazione di tempo. Ora, secondo me, bisogna che ci rendiamo conto della diversa situazione psicologica in cui si trovavano per questo motivo gli impiegati in missione a Trieste, rispetto alla generalità degli impiegati in missione, in quanto mentre questi ultimi si sforzavano di cercare rapidamente una qualche sistemazione non eccessivamente dispendiosa, in vista della riduzione della indennità e dalla successiva cessazione di essa, i primi tale necessità evidentemente non potevano sentire, dato che l'indennità da essi goduta non era soggetta a scadenza, ma era invece come ho detto, continuativa.

L'eventuale sistemazione quindi degli impiegati in missione a Trieste era subordinata a quel determinato trattamento economico stabilito per essi, che, secondo ogni possibile previsione, non doveva venire a cessare. Una modifica al trattamento finora da essi goduto si avrà invece proprio col disegno di legge che stiamo esaminando, con il quale si vengono a

mutare le condizioni fondamentali del rapporto intercorrente tra lo Stato e questi impiegati. Mi par logico quindi, stando così le cose, che dalla data di entrata in vigore di queste nuove disposizioni, abbiano a decorrere *ex novo* i 240 giorni. Posso convenire con il collega Zoli che sia discutibile l'applicazione dello stesso principio a tutti gli impiegati in missione e pertanto su questo punto non insisto.

Ritengo, comunque, che si possa inserire nel testo una norma precisa, la quale limiti agli impiegati in missione nel territorio libero di Trieste il beneficio della decorrenza *ex novo* della missione ai fini del trattamento economico a partire dal 1º gennaio 1951.

ZOLI. Accedo alla proposta dell'onorevole relatore, anche perchè essa riuscirebbe utile ai fini di una chiarificazione definitiva della questione, nel senso di escludere che il principio della decorrenza *ex novo* possa essere applicato in linea generale.

FORTUNATI. A me pare che le disposizioni contenute nell'articolo 1 involgano un problema di carattere generale, che, a mio parere, deve essere attentamente considerato. Il principio secondo il quale il trattamento di missione viene ridotto dopo un determinato periodo di tempo, fissato, nel caso specifico, in 240 giorni, mi sembra tale da dare adito ad abusi di ogni genere. A tale inconveniente mi sembra si potrebbe porre rimedio adottando un criterio del tutto nuovo, e cioè fissando un termine imprescindibile alla durata delle missioni, scaduto il quale il dipendente debba rientrare in sede o debba essere definitivamente trasferito. Il provvedimento in esame potrà risolvere il problema particolare del personale che si trova in missione a Trieste, dato che per esso non è possibile procedere, probabilmente, ad un trasferimento definitivo, ma, secondo me, non tocca gli elementi essenziali della questione, che dovrebbe invece essere risolta una volta per sempre, poichè le disposizioni contenute nel disegno di legge non innovano nella sostanza quelle finora vigenti e quindi non eliminano tutti quegli inconvenienti che finora si sono dovuti lamentare. Non basta, infatti, disporre che l'indennità venga ridotta quando la missione abbia superato un determinato limite di durata, poichè è facilmente prevedibile che le singole amministra-

zioni non mancheranno di trovare il mezzo di mantenere un qualche emolumento straordinario per il personale in missione, anche dopo che sia trascorso il termine fissato dalla legge. Il problema non può quindi essere risolto con la semplice riduzione della misura della indennità di missione, ma deve essere radicalmente risolto predeterminando l'improrogabile durata della missione.

Per quanto riguarda gli impiegati in missione nel Territorio libero di Trieste, se essi debbono essere considerati in missione permanente, non si vede per quale motivo non debba essere loro assicurato il corrispondente trattamento economico, senza limiti di tempo.

Comunque, anche a prescindere da questo caso specifico, il lato essenziale del problema, come ha accennato il collega Zoli, è quello della possibilità di un assestamento: tale assestamento è evidentemente subordinato al fatto che il funzionario sappia di dover restare a lungo in un determinato luogo, e sia quindi stimolato a cercarsi un alloggio, a sistemare presso di sé la famiglia, ad ordinare la sua vita in vista di una lunga permanenza. Ora, non si può pretendere che ad un certo momento, bruscamente, solo perchè sono trascorsi 240 giorni dall'inizio della missione, l'impiegato si sistemi definitivamente *in loco* pur sapendo di poter essere richiamato in sede in qualsiasi momento.

PRESIDENTE. Affinchè la Commissione possa discutere con piena cognizione di causa, debbo fare presente che la spesa che viene sostenuta dallo Stato nell'esercizio 1950-51 per le spese di missione, ammonta a ben 8 miliardi e 671 milioni, oltre a quattro miliardi e mezzo per le indennità di trasferimento.

MOTT. Per quanto concerne gli impiegati in missione a Trieste, debbo osservare che essi costituiscono un piccolo gruppo e si trovano in condizioni del tutto straordinarie. La loro situazione deve essere considerata del tutto eccezionale e transitoria, priva di qualsiasi carattere di stabilità, e tale pertanto da non consentire agli interessati una sistemazione definitiva. Stando così le cose, mi sembra che il problema del trattamento economico previsto per codesti dipendenti debba essere considerato dalla Commissione con la massima comprensione e benevolenza.

PERINI, relatore. Devo aggiungere che lo stato di disagio di questi dipendenti è reso particolarmente acuto dalla grave carenza di abitazioni che si lamenta a Trieste, dovuta al fatto che la maggior parte dei vani locabili sono stati requisiti dalle Autorità militari alleate. Tale stato di cose rende particolarmente difficile a questi dipendenti quella sistemazione più o meno stabile alla quale si è accennato.

Quanto alle osservazioni avanzate dall'onorevole Fortunati, debbo dire che non mi sembra opportuno allargare il problema, come egli ha fatto, fino ad un riesame radicale di tutte le norme fin qui applicate dall'amministrazione statale in materia di missioni e relative indennità, per sostituirle eventualmente con un sistema del tutto nuovo, come quello che l'onorevole Fortunati ha prospettato. Tanto più tale allargamento del problema apparirebbe inopportuno, se esso dovesse prendere lo spunto dal caso dei dipendenti in missione a Trieste, che deve considerarsi del tutto eccezionale, e quindi tale che per esso si provveda in modo diverso da quello usato nei riguardi di tutti gli altri dipendenti statali.

LANZETTA. Il problema dei dipendenti statali inviati in missione a Trieste, a mio parere, dovrebbe essere trattato a parte, prescindendo dalle norme che si adotteranno per la generalità dei dipendenti statali. L'amore della sistematica, che è da prediligersi quando ci si trovi di fronte a situazioni normali, non deve renderci ciechi di fronte a quelle particolarissime situazioni che al sistema generale non sono riducibili. Per l'appunto, se volessimo inserire ad ogni costo il caso degli impiegati in missione a Trieste nel quadro generale delle disposizioni che stiamo esaminando, noi ci affaticheremmo invano, senza raggiungere alcun risultato concreto, trattandosi di una situazione del tutto particolare, transitoria, precaria, che dovrà essere eliminata al più presto, per quanto la fine di essa non possa per ora essere prevedibile ad una data precisa. La dizione proposta in via di emendamento all'articolo 1, con il significato indicato dal nostro Presidente, implicitamente indica che il caso di Trieste rappresenta una situazione del tutto eccezionale e che pertanto deve essere trattata e risolta prescindendo dalla norma generale.

In effetti, i pochi funzionari, in tutto 25 o 26, inviati in missione a Trieste, erano ieri, come sono oggi e saranno domani, in una condizione particolare di disagio, che non potrebbe essere risolta neanche con un eventuale trasferimento definitivo. Quindi, a mio parere, il problema non sarebbe definito neanche se si accordasse a codesti impiegati il beneficio della decorrenza dal 1º gennaio, per il computo dei 240 giorni, in quanto, scaduto tale termine, essi inevitabilmente richiederebbero di essere richiamati in Patria, per cui l'Amministrazione si troverebbe sempre di fronte allo stesso problema. La verità è che questi 25 o 26 elementi sono praticamente insostituibili, cioè sono persone le quali hanno acquistato una tale pratica ed una tale esperienza delle funzioni ad essi affidate che la loro sostituzione inevitabilmente arrecherebbe un gravissimo nocimento all'andamento dei servizi.

Concludendo, proporrei che, in linea del tutto provvisoria ed eccezionale, i dipendenti dello Stato inviati in missione nel Territorio libero di Trieste, godano di un trattamento che permanentemente assicuri loro, quanto meno, gli stessi benefici e gli stessi emolumenti di cui godono oggi. Non ritengo quindi opportuno applicare anche a questi elementi la norma relativa alla riduzione della indennità a due terzi o a metà, dopo 240 giorni: se tale norma venisse applicata, allo scadere del termine gli interessati chiederebbero di rientrare in Patria; per i loro successori dovrebbe nuovamente decorrere il periodo 240 giorni, dopo di che anche essi chiederebbero, come i primi, di rientrare in Patria, e così via all'infinito. In tal modo, in pratica, si giungerebbe allo assurdo di dover nuovamente inviare a Trieste, per evitare l'inconveniente accennato, le stesse persone, dopo averle richiamate per 15 giorni o un mese, con quell'evidente pregiudizio del buon andamento dei servizi che deve apparire manifesto a chiunque.

TOMÈ. Mi sembra che una attenta lettura del testo dell'articolo debba dissipare le preoccupazioni manifestate dal collega Lanzetta, perchè, mentre il secondo comma di tale articolo prevede, in linea generale, che « il trattamento previsto dal primo comma è ridotto alla metà dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni

di missione », l'ultimo comma stabilisce, in via eccezionale, che « per il personale in missione nel Territorio libero di Trieste il trattamento di missione è ridotto a metà dopo 240 giorni ». L'emendamento, poi, proposto dal relatore limita la riduzione del trattamento di missione a due terzi. La corresponsione dell'indennità non verrebbe quindi mai a cessare, e pertanto il godimento del trattamento di missione continuerebbe senza limitazioni di tempo. Stando così le cose, quella continuità del trattamento di missione invocata dall'onorevole Lanzetta è assicurata appunto dalla norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo, che assicura al personale in missione a Trieste una situazione del tutto privilegiata rispetto a quella prevista per tutti gli altri dipendenti statali.

LANZETTA. I chiarimenti dell'onorevole Tomè appaiono convincenti: occorre tuttavia stabilire se, in concreto, la misura del trattamento previsto nel disegno di legge risulterà pari a quella di cui godono attualmente.

PERINI, *relatore*. Per tranquillizzare l'onorevole Lanzetta, esporrò qualche cifra, da cui apparirà evidente che gli impiegati dello Stato in missione nel Territorio libero di Trieste non vedranno diminuito in alcun modo il trattamento economico di cui godono adesso. A titolo di esempio, cito tre casi specifici: il grado primo, che attualmente riceve 3.050 lire, con la riduzione a due terzi riceverebbe 4.000 lire; il grado settimo, mentre attualmente riceve 1.915 lire, con la riduzione a due terzi in base alla nuova tabella, arriverebbe a 2.400 lire. Il grado dodicesimo, mentre attualmente riceve 1.546 lire, con la riduzione a due terzi giungerebbe a 1.600. La misura quindi del trattamento di missione risulterebbe, anche dopo la riduzione, sempre leggermente superiore al trattamento attuale, e pertanto dal disegno di legge gli impiegati in missione a Trieste riceverebbero un beneficio, per quanto di modesta entità.

FORTUNATI. Il secondo comma dell'articolo 1 recita: « Il trattamento previsto dal primo comma è ridotto alla metà dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di missione o di servizio isolato continuativo in una medesima località ». In base ad esso, il dipendente dello Stato inviato in missione, dopo 240 giorni può trovarsi ancora in missione; malgrado ciò,

il relativo trattamento economico verrebbe a cessare. A mio parere, questa dizione consente forme sia di favoritismo che di persecuzione, perchè, quando un Ministro intende allontanare un funzionario da Roma, lo manda in missione: per 240 giorni, egli riceve l'indennità, ma, scaduto tale termine, per quanto venga mantenuto in missione, non potrà godere più di alcun particolare beneficio economico. Né si può pensare che durante tale periodo egli abbia provveduto ad una sistemazione in qualche modo definitiva, considerandosi egli sempre in missione, cioè in una situazione transitoria: nè l'interessato può, come è stato accennato, rifiutarsi di restare indefinitamente in missione; la sua situazione in tali condizioni diventerà ben presto insostenibile. Viceversa, può accadere che, invece di trasferire un dipendente, lo si invii prima in missione per 240 giorni, per procedere quindi al regolare trasferimento. Ora a me sembra che, in base a principi di giustizia razionale, il sistema da seguire dovrebbe essere ben altro. A mio parere si dovrebbe disporre che il dipendente, finchè si trova in missione, riceve il relativo trattamento economico: in tal modo l'invio in missione non servirà nè come paravento di un trasferimento, nè, d'altro canto, potrà essere usato come forma persecutoria. Per ovviare, d'altra parte, agli inconvenienti che deriverebbero da una indefinita corresponsione della indennità, si dovrebbe stabilire rigidamente la durata massima della missione. Se non si vorrà adottare tale criterio, non si giungerà mai a risolvere definitivamente ed in modo equo il problema, perchè non è giusto che un dipendente possa essere allontanato dalla sua sede normale, senza avere la possibilità di portare seco la famiglia, con conseguente notevole aggravio del bilancio familiare, e tuttavia dopo 240 giorni gli venga negato il beneficio del trattamento di missione. Può accadere, viceversa, che un dipendente sia inviato in missione, sapendo che essa prelude al trasferimento, e quindi porti seco la famiglia, si sistemi definitivamente, e ciò nonostante per 240 giorni continui a percepire l'indennità di missione. Mi sembra quindi che la norma proposta renda possibile ogni forma di arbitrio, e quindi su di essa desidero richiamare l'attenzione della Commissione.

PERINI, *relatore*. La eccezione avanzata dal collega Fortunati rovescia, a mio parere, la situazione di fatto, qua / deve essere realisticamente considerata e nella quale dobbiamo inquadrare il problema che stiamo oggi esaminando. Ora, se non vogliamo arrivare ai casi limite, come quelli a cui ha accennato l'onorevole Fortunati, la missione non viene usata dall'autorità superiore in odio ai dipendenti. Spesso, anzi, la domanda di essere inviati in missione, come sappiamo tutti, viene avanzata dagli stessi dipendenti, onde arrotondare mediante quella indennità le proprie retribuzioni. Il caso prospettato dall'onorevole Fortunati, che un Ministro invii un proprio dipendente in missione, per allontanarlo dalla sua sede normale e ve lo mantenga anche dopo la scadenza dei 240 giorni, dopo il quale termine il dipendente rimane privo di risorse, mi sembra rappresenti un'ipotesi assolutamente fuori della realtà. D'altronde mi sembra ovvio che in una legge non si possa prevedere la totalità dei casi e delle situazioni che possono nella realtà verificarsi.

Quanto ad eliminare le norme relative alla cessazione delle indennità allo scadere dei 240 giorni, debbo osservare che il testo approvato dalla Camera dei deputati è assai più favorevole ai dipendenti dello Stato di quanto non fosse il testo primitivo del disegno di legge, nel quale la riduzione progressiva prevista era assai più sensibile, poichè si prevedeva una prima decurtazione del 30 per cento dopo 60 giorni di missione, del 50 per cento dopo 120 giorni e del 100 per cento dopo 240 giorni. Secondo gli emendamenti della Camera dei deputati, invece, la prima decurtazione è stata fissata nella misura del 50 per cento dopo 90 giorni, per passare poi alla cessazione dell'indennità dopo 240 giorni. È evidente che questa riduzione ha un carattere cautelativo da parte dell'Amministrazione, al fine di evitare che certe situazioni si cristallizzino, prolungandosi per anni: si può infatti supporre che la decurtazione e la cessazione dell'indennità inducano gli interessati ad abbreviare il più possibile il periodo di permanenza in missione. Quando si consideri il problema da questo punto di vista, apparirà evidente che la disposizione corrisponde, come ho accennato, alla necessità da parte dell'Am-

ministrazione di cautelarsi di fronte ai suoi dipendenti, e non vuole essere vessatoria nei confronti di alcuno.

RUGGERI. Sempre all'articolo 1 debbo avanzare alcune proposte di emendamento alla tabella in esso contenuta, nel senso di aggiungere alle parole: « 11º o 9º del personale delle Ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di prima e seconda categoria » le parole « compresi i capi operai », e alle parole « 12º e 13º o 10º del personale delle Ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di terza categoria » le parole « compresi gli operai qualificati e specializzati ». Nella tabella, infatti, così come è attualmente, i capi operai e gli operai specializzati o qualificati sono parificati ai manovali, in quanto gli uni e gli altri riceverebbero la stessa indennità di 2.000 lire. Con l'emendamento da me proposto, le categorie che ho indicato raggiungerebbe invece le 2.400 lire.

PERINI, *relatore*. Osservo che la scala delle indennità stabilite nella tabella si riferisce ad una valutazione gerarchica precedentemente stabilita, prevista nella legge del 13 gennaio 1947, n. 7. Non mi pare questa la sede logica per introdurre modificazioni nelle relazioni e nei rapporti tra le varie categorie di dipendenti dello Stato, trattandosi soltanto di rivedere il trattamento economico di missione e di trasferimento. Per questi motivi dichiaro di essere contrario all'emendamento Ruggeri.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Ruggeri tendente ad aggiungere nella tabella, alle parole « 11º o 9º del personale delle Ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 1ª e 2ª categoria » le parole « compresi i capi operai ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento dell'onorevole Ruggeri, tendente ad aggiungere alle parole « 12º e 13º o 10º del personale delle Ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di terza categoria », le parole « compresi gli operai qualificati e specializzati ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore, tendente ad aggiungere, dopo la tabella, il seguente comma: « Per le missioni e le trasferte effettuate in località distanti non più di 15 chilometri e più di 8 chilometri, gli importi sopradetti sono ridotti di un quinto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Lanzetta di conservare, per il personale in missione nel Territorio libero di Trieste, l'indennità intera senza termini di tempo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole relatore tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo con il seguente: « In via provvisoria, per il personale in missione nel Territorio libero di Trieste è stabilito il trattamento di cui ai commi precedenti, con riduzione a due terzi dopo 240 giorni, decorrenti, per le missioni in atto al 1º gennaio 1951, dalla stessa data ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche ad esso testè apportate.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennità di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora:

Gradi	Ore diurne	Ore notturne comprese tra le ore 22 e le 5
1º 2º e 3º	L. 187	L. 250
4º o 1º del personale delle ferrovie dello Stato	» 156	» 208
5º o 2º del personale delle ferrovie dello Stato	» 131	» 175
6º o 3º del personale delle ferrovie dello Stato		

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

83ª RIUNIONE (1º marzo 1951)

Gradi	Ore diurne	Ore notturne comprese tra le ore 22 e le 5	Gradi	Ore diurne	Ore notturne comprese tra le ore 22 e le 5
7º o 4º del personale delle ferrovie dello Stato	L. 115	L. 154	gato II al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed agenti diurnisti dell'Azienda medesima, o gradi 13º e 14º del personale delle ferrovie dello Stato e tutto il rimanente personale salariato di ruolo e non di ruolo	L. 62	L. 83
8º o 5º del personale delle ferrovie dello Stato					
9º o 6º del personale delle ferrovie dello Stato	» 87	» 116	Maresciali delle Forze armate e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato	» 78	» 104
10º o 7º e 8º del personale delle ferrovie dello Stato					
11º o 9º del personale delle ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 1ª e 2ª categoria	» 87	» 116	Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, della Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato	» 68	» 91
12º e 13º o 10º del personale delle ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 3ª categoria					
Commessi capi, primi commessi, commessi, agenti capi tecnici, uscieri capi, agenti tecnici e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o gradi 11º e 12º del personale delle ferrovie dello Stato o commessi e primi commessi di tabella B, Allegato I, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salariati di ruolo con qualifiche di incaricati stabili superiori e incaricati	» 75	» 100	Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato	» 56	» 75
Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o agenti ausiliari avventizi e diurnisti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, nonché commessi del quadro speciale Alle-	» 66	» 91			

L'indennità non è dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle cinque ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno.

Non spetta l'indennità per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in località distanti meno di 8 chilometri e collegate con la sede dell'ufficio da regolari servizi di linea, salva la corrispondenza delle indennità e rimborsi di spese di cui ai successivi articoli 9 e 10.

Al titolare di un ufficio che sia incaricato della reggenza o supplenza anche di altro ufficio distante dal primo non più di 4 chilometri spetta, per ogni giornata di presenza nella sede di reggenza o della supplenza, una indennità di missione pari a cinque volte la misura oraria prevista nell'articolo 2 per il grado corrispondente. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto, quando vi siano regolari servizi di linea.

PERINI, *relatore*. Osservo che il terzo comma dell'articolo stabilisce che non spetta l'indennità per le missioni compiute in località distanti meno di 4 chilometri e collegate con la sede dell'ufficio da regolari servizi di linea. La coesistenza delle due condizioni — distanza minima e collegamento con la sede dell'ufficio mediante regolare servizio di linea — era comprensibile e giustificata quando, come nel testo originario del disegno di legge, la distanza minima richiesta era di 8 chilometri. Essendo stata ridotta, dalla Camera dei deputati, tale distanza a 4 chilometri, mi sembra superfluo richiedere la concorrenza delle due ipotesi indicate. Proponerei pertanto la soppressione delle parole: « e collegate con la sede dell'ufficio, da regolari servizi di linea ».

RICCI FEDERICO. Osservo che il limite di 4 chilometri è, a mio parere, eccessivamente basso, dato che tale distanza mi sembra possa essere assai facilmente percorsa; riterrei quindi eccessivo accordare l'indennità di missione a chi debba compiere un tragitto anche lievemente superiore ai 4 chilometri. Propongo pertanto di ripristinare il limite di 8 chilometri.

ZOLI. Ritengo che la dizione più opportuna fosse quella proposta dal Governo, che prevedeva la concorrenza delle due condizioni, quella della distanza inferiore a 8 chilometri e quella del collegamento mediante regolari servizi di linea. A questo riguardo osservo che, in sostanza, il concetto che ispira la disposizione è quello di valutare se l'impiegato possa rientrare al proprio domicilio nella giornata. Da questo punto di vista il collegamento ha grande importanza, perchè evidentemente, anche se la distanza è minore di 8 chilometri, se non esiste il collegamento, non vi è la possibilità di un rientro nella giornata al proprio domicilio. D'altra parte, se

non si mantenesse tale condizione, potrebbe darsi il caso che un dipendente abbia diritto alla indennità di missione, pur godendo di un regolare servizio di linea. Sarei dunque favorevole a mantenere la doppia condizione della distanza minore di 8 chilometri e del collegamento.

RUGGERI. Desidererei sapere se, approvando l'emendamento, l'attuale situazione verrebbe ad essere peggiorata. Qualora così fosse, dato anche che la Camera dei deputati ha ritenuto di approvare una norma più favorevole, noi saremmo contrari all'emendamento.

PERINI, *relatore*. Il sistema vigente non ha nessuna analogia con quello che viene proposto, e pertanto risulta difficile fare un paragone dal punto di vista della maggiore o minore convenienza per il dipendente inviato in missione. L'indennità di missione viene infatti oggi corrisposta in una forma completamente diversa da quella prevista nel disegno di legge, in quanto essa viene a risultare dal cumulo dell'indennità di pernottamento, dell'indennità integrativa e della diaria. Per quanto riguarda le distanze, l'indennità attualmente varia in relazione ad ognuna di queste tre voci. Non è pertanto possibile stabilire una qualche comparazione tra la misura dell'indennità attualmente corrisposta e quella che risulterebbe secondo le norme del disegno di legge in esame.

RUGGERI. La questione non può essere ridotta ad un semplice problema di chilometraggio. Debbo infatti rilevare che la disposizione si riferisce anche alle ore notturne: ora, vi sono molti dipendenti dello Stato, come, ad esempio, il personale ferroviario, ai quali può accadere di cessare il servizio durante le ore notturne. Costoro si troverebbero nella necessità di percorrere una distanza notevole, come quella di 6 o 7 chilometri, senza potere tuttavia usufruire del collegamento, il quale, come è noto, non si effettua nelle ore notturne. Occorre quindi, a mio avviso, nell'esaminare la norma in discussione, tener presenti anche codeste particolari situazioni, e pertanto propongo di mantenere l'attuale dizione.

ZOLI. Osservo che nei casi specifici indicati dall'onorevole Ruggeri esistono particolari competenze accessorie.

PERINI, *relatore*. Debbo proporre ancora una modificazione all'ultimo comma dell'articolo, modificazione che verrebbe anche incontro alle preoccupazioni espresse dal senatore Ricci. Alle parole: « anche di altro ufficio distante dal primo » proporrei di sostituire le altre: « anche di altro ufficio in località distante dal primo ». Tale dizione servirebbe ad indicare che deve trattarsi non già di un solo centro abitato, ma di una località diversa dalla sede normale. Inoltre, alle parole « per ogni giornata di presenza » sostituirei le altre « per ogni giornata intera di presenza », per evitare che in una stessa giornata si possano verificare varie presenze in diversi uffici, nei quali l'impiegato possa essere reggente o supplente. Questi emendamenti evidentemente non toccano la sostanza della norma, ma si limitano a precisare e a chiarire la norma stessa.

RICCI FEDERICO. Mi chiedo perchè non si sia introdotto esplicitamente il criterio della percorribilità della strada. È evidente infatti che una distanza di 4 chilometri su strada rotabile rappresenta un tragitto ben diverso da quello che si deve percorrere su una strada di montagna. Pertanto, a mio parere, al limite di 4 chilometri, qualora non si accettasse la mia proposta di ripristinare il limite di 8 chilometri, si dovrebbe aggiungere la specificazione « su strada rotabile ». Comunque, dichiaro di non insistere su questo punto.

PERINI, *relatore*. Non mi sembra che la proposta dell'onorevole Ricci sia praticamente accettabile, in quanto essa darebbe luogo ad una casistica estremamente complicata, provocando innumerevoli e giustificate perplessità nell'Amministrazione. Ritengo inopportuno fissare prescrizioni tassative in questa materia, anche in considerazione del fatto che si tratta, nelle ipotesi prospettate, di casi limite, per cui da siffatte prescrizioni taluno si avvantaggerebbe in modo particolare, mentre altri verrebbero posti in condizioni di disagio.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento proposto dai senatori Ricci e Zoli, tendente a sostituire nel terzo comma, alle

parole « 4 chilometri » le altre « 8 chilometri ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione la proposta del relatore tendente ad aggiungere, al quarto comma, dopo le parole « anche di altro ufficio » le altre « in località ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore tendente ad aggiungere dopo le parole « per ogni giornata » l'altra « intera ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PERINI, *relatore*. Dopo la modificazione apportata al terzo comma, propongo che anche in questo comma alle parole « 4 chilometri » siano sostituite le altre « 8 chilometri ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con le modifiche testè approvate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Le distanze di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si misurano tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è stata compiuta. Se la stazione è situata fuori dal centro abitato o località isolata si aggiunge la distanza intercorrente tra la stazione e quel centro abitato o località.

In modo analogo si computano le distanze per i viaggi compiuti con altri servizi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra le distanze si computano dalla casa municipale del Comune dove è la sede dell'ufficio (o caserma, impianto, scuola, stazione ecc.) o dalla sede dell'ufficio, se questo si trovi in una frazione o località isolata.

(È approvato).

Art. 4.

Per i funzionari di grado VI e superiori ed equiparati l'inizio e la fine della missione risultano dai documenti di viaggio e da una dichiarazione scritta rilasciata dai medesimi agli uffici liquidatori.

Per gli altri dipendenti statali il giorno e l'ora dell'inizio della missione devono essere indicati nel provvedimento con cui essa è disposta. Il giorno e l'ora dell'inizio del viaggio di ritorno in sede devono risultare dalla dichiarazione dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione si è svolta la missione. Può prescindersi da tale dichiarazione nei casi in cui il capo dell'ufficio che ha ordinato la missione lo ritenga necessario od opportuno.

Ai fini della liquidazione della missione i predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta secondo la concessione spettante per il percorso più breve e per la classe consentita per il grado o qualifica del dipendente, sia per l'andata che per il ritorno.

Lo scontrino sarà di colore verde per la prima classe, bianco per la seconda e rosso per la terza.

PERINI, *relatore*. L'articolo 4 fissa nuove modalità per i controlli relativi alla durata della missione. Se queste disposizioni saranno rispettate, oltre che nella lettera, nello spirito, io credo che potremo effettivamente constatare una notevole riduzione nel numero delle missioni, con quei conseguenti benefici che non credo necessario sottolineare.

RICCI FEDERICO. Propongo di sopprimere l'ultimo comma, che contiene una materia del tutto regolamentare, che non dovrebbe trovare luogo nella legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Ricci di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 5 di cui do lettura:

Art. 5.

Per i dipendenti da uffici centrali o periferici o da comandi militari e addetti a servizi per il cui espletamento occorra compiere più di quindici missioni al mese, l'indennità di missione è ridotta del 30 per cento per i giorni di missione eccedenti i quindici.

Per gli agenti e per i salariati temporanei e giornalieri, addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, restano ferme le speciali disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 464.

L'indennità di missione non è dovuta al personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici e ferroviari, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, personale dei monopoli, ecc.) che si sposti nell'ambito della circoscrizione o zona nella quale svolge il normale servizio.

Per il personale in missione od in trasferta per servizio isolato, che fruisce dell'alloggio o del vitto gratuito fornito dall'Amministrazione, il trattamento di missione è ridotto rispettivamente di un terzo o della metà. Qualora detto personale fruisca di alloggio e di vitto gratuiti forniti dall'Amministrazione il trattamento è ridotto ad un terzo.

Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano anche se il trattamento sia ridotto a norma del 2º comma dell'articolo 1.

Al personale residente in territorio italiano, che si rechi quotidianamente in servizio presso le dogane internazionali e le stazioni ferroviarie di confine situate in territorio estero non si applica la disposizione contenuta nel penultimo comma del precedente articolo 2.

RICCI FEDERICO. Pregherei il relatore di dirmi in quale misura viene modificato il trattamento attualmente fatto ai guardiani idraulici, e se le nuove norme risulteranno più favorevoli o meno di quelle attuali.

PERINI, *relatore*. Osservo che con la disposizione contenuta nell'articolo 5 nulla viene innovato circa le indennità di piena e le indennità di emergenza di cui attualmente quei dipendenti godono, poichè questa legge regola esclusivamente il trattamento economico relativo alle missioni e ai trasferimenti.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

83ª RIUNIONE (1º marzo 1951)

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 5 di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Il personale autorizzato a risiedere in località diversa da quella ove è la sede dell'ufficio non può fruire di trattamento di missione per servizi espletati in detta località.

(È approvato).

Art. 7.

Nei viaggi per missioni o trasferimenti sono consentite una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con diritto a trattamento economico di missione, dopo i primi 800 chilometri, ed altre soste, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri, quando il viaggio effettuato con treno diretto abbia una durata non inferiore alle 12 ore.

(È approvato).

Art. 8.

Per i viaggi inerenti alle missioni o trasferite è ammesso l'uso dei treni rapidi che abbiano la classe spettante a norma del successivo articolo 9.

Per i viaggi sulle ferrovie dello Stato inerenti alle missioni o ai trasferimenti sono ammesse le deviazioni risultanti dall'orario ufficiale.

Al personale civile e militare che viaggia al seguito dei Ministri o dei Sottosegretari di Stato compete una integrazione del trattamento di missione pari a lire 600 per ogni periodo di 24 ore e per l'eventuale periodo residuale, non inferiore a 8 ore, di assenza dalla Sede. È dovuto allo stesso personale il rimborso delle spese sostenute per l'uso di carrozze-letto se autorizzato per iscritto dal Ministro o Sottosegretario.

Desidero richiamare l'attenzione della Commissione su questo articolo e sulle condizioni di favore che in esso vengono fatte ai funzionari al seguito dei Ministri o dei Sottosegretari di Stato. Se mi è consentito un richiamo

personale, vorrei dire che in altri tempi non si conducevano schiere di funzionari al proprio seguito, e a mio parere il costume oggi invalso deve essere deprecato.

RUGGERI. Propongo la soppressione dell'intero terzo comma dell'articolo 8 e desidererei ricordare, in proposito, che spesso i funzionari al seguito dei Ministri o dei Sottosegretari di Stato sono ospiti nelle località in cui si recano, e quindi non si trovano nella necessità di sostenere spese particolari.

FORTUNATI. Mi associo alla proposta dell'onorevole Ruggeri.

PERINI, *relatore*. Quale relatore del disegno di legge mi rimetto a quanto deciderà la Commissione; detto questo, però, desidererei osservare che chi viaggia al seguito di un Ministro o di un Sottosegretario di Stato, inevitabilmente, per ragioni di decoro, incontra spese maggiori di quelle che dovrebbe sopportare se viaggiasse per conto proprio. Mi sembra insomma che si debba obiettivamente riconoscere che un funzionario al seguito di un Ministro o di un Sottosegretario di Stato dovrà farsi carico di mantenere un tenore di vita tale da rappresentare per lui un onere superiore al normale.

Ritengo, comunque, che si debba considerare l'opportunità di mantenere l'ultima parte del comma là dove si dispone che «È dovuto allo stesso personale il rimborso delle spese sostenute per l'uso di carrozze-letto se autorizzato per iscritto dal Ministro o Sottosegretario», e questo non già perchè vi sia qualcosa di men che dignitoso nel viaggiare in prima classe anzichè in carrozza-letto, ma perchè vi sono treni i quali sono composti unicamente di vetture-letto, e pertanto, se il dipendente non fosse autorizzato ad usufruire di tale tipo di vettura, gli sarebbe impossibile accompagnare, nel corso del viaggio, il Ministro del cui seguito fa parte.

RICCI FEDERICO. Sono anch'io favorevole alla soppressione del terzo comma dell'articolo. Desidero, a questo riguardo, osservare che, come è sempre avvenuto, alle eventuali maggiori spese dei funzionari al suo seguito, il Ministro potrà far fronte con i fondi a sua disposizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Ruggeri di soppri-

mere il terzo comma dell'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso con le modifiche testè approvate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Al personale comandato in missione od in trasferta compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio sulle ferrovie o su piroscafi, ma non oltre il costo del biglietto a tariffa ridotta (e del supplemento rapido), relativo:

alla prima classe, per il personale di grado non inferiore al X, o corrispondente dell'Amministrazione ferroviaria e per il personale avventizio di 1ª categoria A;

alla seconda classe, per il personale dei gradi XI, XII e XIII, o corrispondenti della Amministrazione ferroviaria, per i marescialli e per il personale avventizio di 1ª categoria B e di 2ª e 3ª categoria;

alla terza classe per tutto il rimanente personale.

Spetta anche il rimborso della intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizi di linea, se l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la località in cui la missione sia stata compiuta.

Ai dipendenti di grado IV o superiori spetta il rimborso della spesa sostenuta per l'uso dei vagoni letto.

L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dal Ministro, o dal direttore generale o da altro capo di ufficio avente grado non inferiore al VI.

Può consentirsi dal capo dell'ufficio l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, col rimborso delle relative spese, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di

linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità di lire 35 per chilometro, o frazione di chilometro e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennità di lire 50 per chilometro.

UBERTI. In relazione a quanto è disposto nel penultimo comma, desidererei sapere se chi possiede un proprio mezzo di locomozione e ne usufruisce per recarsi in missione, abbia diritto a percepire l'indennità per il viaggio effettuato, corrispondentemente alla spesa che avrebbe dovuto sostenere se avesse utilizzato la ferrovia o altro servizio pubblico.

BERTONE. Mi sembra evidente che qualora l'impiegato possa disporre di un mezzo di trasporto proprio, l'uso di esso potrebbe rappresentare da un lato una sensibile economia e dall'altro potrebbe consentirgli di spostarsi con maggiore facilità e quindi di rientrare in sede in minor tempo. D'altra parte non vedo regolata siffatta ipotesi dalle norme contenute nell'articolo 9 le quali prevedono che il rimborso venga sempre effettuato previa presentazione di titoli di viaggio o altra documentazione analoga, quale non potrebbe, per ovvi motivi, essere esibita da chi abbia fatto uso di un automezzo proprio. Poichè mi sembrerebbe inopportuno negare ai dipendenti la facoltà di utilizzare quel mezzo di trasporto di cui possano per loro conto disporre, penso che tale facoltà dovrebbe essere regolata nel disegno di legge.

PERINI, *relatore*. Osservo che qualora tale facoltà venisse concessa, essa potrebbe dare facilmente luogo ad abusi. Infatti il dipendente potrebbe dichiarare di avere viaggiato con il mezzo di trasporto proprio, dopo avere viceversa effettuato il viaggio in ferrovia in terza classe; in tal modo, poichè l'indennità gli verrebbe corrisposta come se egli avesse effettuato il viaggio in prima classe, egli lucrerebbe, in definitiva, della differenza tra l'importo dell'indennità prevista per il viaggio in prima classe e la spesa effettivamente sostenuta per il viaggio in terza classe.

BERTONE. L'obiezione del collega Perini non mi sembra persuasiva. A mio parere se l'impiegato possiede un mezzo di trasporto proprio e si reca in missione usufruendo di

esso, anzichè dei mezzi normali di trasporto, il cui uso è previsto nel disegno di legge, deve avere diritto al rimborso della spesa sostenuta, come se avesse effettuato il viaggio con i mezzi normali. Ciò mi sembra equo ed opportuno. Quanto al rilievo dell'onorevole Perini, osservo che qualora il dipendente, utilizzando il mezzo proprio o comunque viaggiando nel modo che più gli piace, ottenga una qualche economia sull'indennità prevista, è giusto che di tale economia sia il dipendente stesso a godere e non lo Stato. Conclude quindi riaffermando che a mio parere chi usi di un mezzo di trasporto proprio per recarsi in missione ha diritto ad avere lo stesso rimborso di spesa che gli spetterebbe nel caso che effettuasse il viaggio per ferrovia o con altri servizi pubblici.

RICCI FEDERICO. Una proposta come quella suggerita dall'onorevole Bertone mi sembra non possa essere accettata anche per un'altra considerazione, oltre quelle già svolte. Basta pensare, infatti che, nell'ipotesi di un infortunio che avvenga nel corso di un viaggio effettuato con mezzo proprio da un impiegato inviato in missione, la responsabilità civile ricadrebbe sullo Stato.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Bertone se intende formulare una proposta di emendamento.

BERTONE. Dichiaro di non insistere.

UBERTI. Vorrei rilevare che nel penultimo comma dell'articolo è previsto che il capo dell'ufficio può consentire l'uso di mezzi di trasporto noleggiati. In tal modo, anche chi potrebbe recarsi in missione con il proprio mezzo di trasporto, preferirà ricorrere al mezzo di trasporto noleggiato, per non dover sostenere a fondo perduto le spese in proprio.

Sopprimendo la parola « noleggiati » si darebbe al capo ufficio la facoltà di consentire all'impiegato anche l'uso dell'automezzo di sua proprietà, ed in tal caso il rimborso, anzichè essere corrisposto in base alla distinta, potrebbe essere calcolato dallo stesso capo dell'ufficio in base alla benzina ed alle altre spese eventuali che l'impiegato abbia dovuto presumibilmente sostenere.

ZOLI. Faccio rilevare all'onorevole Uberti che la sua proposta non risolve comunque il problema così come è stato posto, essendosi finora prospettata la questione in termini gene-

rali. Si è cioè posto il quesito se possa essere consentita in ogni caso la sostituzione del mezzo proprio al mezzo pubblico, sia esso la ferrovia sia il servizio di linea. Il penultimo comma dell'articolo si riferisce invece soltanto ai casi di particolare urgenza, e quindi una sua eventuale modificazione, nel senso proposto dall'onorevole Uberti, non porterebbe ad una soluzione del problema avanzato dall'onorevole Bertone.

D'altra parte, l'ipotesi di un caso di particolare urgenza per il quale sia inviato in missione un funzionario il quale disponga di un mezzo di trasporto proprio, mi sembra tutt'altro che frequente. La proposta dell'onorevole Uberti quindi riguarderebbe in sostanza un caso limite.

RUGGERI. Al primo comma dell'articolo propongo una modificazione analoga a quella da me presentata all'articolo 1, che è stata respinta dalla Commissione. Propongo cioè che il diritto al rimborso per le spese sostenute per il viaggio in seconda classe debba essere esteso ai capi operai ed agli operai ed operaie qualificati o specializzati, di qualunque categoria. Osservo che i capi operai sono generalmente persone anziane, per cui, nel caso che siano costretti a viaggiare in terza classe di notte, per molte ore, il loro rendimento risulterà inevitabilmente minore, quando siano giunti sul luogo della missione. L'emendamento proposto corrisponderebbe quindi anche ad un effettivo interesse dell'Amministrazione. Quanto alle donne operaie, mi sembra cosa logica ed umana che si debba rendere loro il viaggio più agevole e comodo. Propongo quindi che dopo le parole « di 1ª categoria B e di 2ª e 3ª categoria » si aggiungono le altre « nonchè i capi operai, gli operai qualificati e le donne operaie che si recano in missione ».

PERINI, relatore. Debbo esprimere parere sfavorevole all'accoglimento della proposta testè avanzata dal collega Ruggeri per gli stessi motivi per cui mi sono opposto all'emendamento dello stesso onorevole Ruggeri presentato dall'articolo 1 del disegno di legge. La proposta infatti implicherebbe, in sostanza, una modifica all'attuale sistema di raggruppamento nelle varie categorie dei dipendenti dello Stato, la quale non può essere introdotta a mio parere, in questa sede.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

83ª RIUNIONE (1º marzo 1951)

FORTUNATI. Mi sembra che in questa materia si debba tener conto anche della prassi. Ora, il personale al quale ha accennato il collega Ruggeri, quando si reca in licenza, ha diritto di viaggiare in seconda classe.

Non si riesce quindi a comprendere per quale motivo il dipendente dell'amministrazione ferroviaria debba viaggiare in seconda classe quando si reca in licenza e in terza quando si reca in missione.

RUGGERI. Osservo che non è esatto il rilievo dell'onorevole relatore secondo il quale la mia proposta tenderebbe a modificare o addirittura a sconvolgere la scala nella quale sono attualmente distribuiti i dipendenti dello Stato. Ad esempio, i macchinisti ed i fuochisti delle ferrovie viaggiano in seconda classe quando si recano in missione, per quanto abbiano un grado inferiore a quello dei capi operai.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione la proposta di emendamento dell'onorevole Ruggeri, tendente ad aggiungere, nel primo comma, alle parole: « di prima categoria B e di seconda e terza categoria » le altre « nonchè i capi operai gli operai qualificati e le donne operaie che si recano in missione ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'articolo 9, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, sui piroscafi e su gli altri mezzi di trasporto in servizio di linea, è liquidata una somma pari al 20 per cento di dette spese, con esclusione di quelle relative al supplemento rapido e all'uso delle carrozze-letto. Per i viaggi compiuti gratuitamente sulle linee ferroviarie o sulle strade ordinarie compete una indennità chilometrica di lire 1,20, 0,80 e 0,50 ai dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie rispettivamente in 1ª, in 2ª e in 3ª classe.

Per il personale militare il 20 per cento va calcolato sul costo del biglietto ferroviario di

cui alla tariffa n. 5 annessa all'orario ufficiale.

ZOLI. Desidererei domandare all'onorevole relatore quale sia la giustificazione della norma contenuta nel primo comma dell'articolo 10, dal momento che con il provvedimento in esame le indennità di missione e di trasferimenti vengono stabilite in misura adeguata.

PERINI, *relatore*. Osservo che durante un viaggio, specie di trasferimento, le spese vive alle quali si va incontro non si limitano a quelle relative al pagamento del biglietto ferroviario, dovendosi ad esse aggiungere altre spese accessorie, per il ristoro, per facchinaggio, ecc.

Chiunque abbia occasione di viaggiare, del resto, sa che tali spese accessorie sono generalmente di una qualche entità e sono, d'altro canto, inevitabili, specie per chi viaggi accompagnato dalla famiglia. L'entità complessiva di tali spese eventuali è stata grosso modo valutata nel 20 per cento delle spese di viaggio vere e proprie.

ZOLI. Vorrei rilevare che nell'articolo si fa richiamo non alla sola ipotesi del viaggio per trasferimento, ma anche all'ipotesi del viaggio per missione, ed a questo proposito non si deve dimenticare che la missione decorre dal momento in cui si parte: in altre parole, dal momento della partenza i dipendenti dei gradi 1º, 2º e 3º percepiscono una indennità di missione di 6.000 lire giornaliera, ed in tale cifra mi sembra possano agevolmente rientrare anche quelle spese a cui accennava il collega Perini. Per di più, alla indennità suppletiva del 20 per cento, deve aggiungersi una indennità chilometrica: ebbene, tutto ciò mi sembra veramente una esagerazione, se si consideri — ripeto — che con questo disegno di legge le indennità di missione subiscono già una notevolissima rivalutazione.

PERINI, *relatore*. Faccio notare all'onorevole Zoli che l'indennità chilometrica non può essere cumulata con l'indennità del 20 per cento sulle spese di viaggio, in quanto viene corrisposta esclusivamente nel caso di viaggi compiuti gratuitamente. Ad ogni modo, debbo dire che, a mio avviso, la misura del 20 per cento è equa e non eccessiva, se si intende effettivamente rimborsare il funzionario di tutte le spese vive che deve affrontare nel corso del viaggio.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

83ª RIUNIONE (1º marzo 1951)

BERTONE. Propongo di ridurre la misura dal 20 per cento al 10 per cento.

PERINI, *relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

TAFURI. Debbo rilevare che non ci si deve, a mio avviso, limitare a considerare, come ha fatto l'onorevole Zoli, il caso dei gradi più alti, i quali percepiscono una indennità di missione indubbiamente adeguata. Occorre invece pensare che un tenente o un capitano percepiscono solo 2.400 lire giornaliere, cifra ancora lontana da quella da essi un tempo percepita, la quale era indubbiamente superiore a quella attuale considerato il mutato potere di acquisto della lira. Con l'indennità in altri tempi riscossa, potevano essere agevolmente sostenute le spese per i pasti e per il pernottamento, senza esaurirla ed anzi eventualmente realizzando qualche economia, la quale consentiva di sostenere anche le spese accessorie. Non credo quindi opportuno ridurre la misura dell'indennità suppletiva del 20 per cento sulle spese di viaggio, con il rischio di suscitare malcontento e disagio tra gli impiegati.

OTTANI. Mi associo alle considerazioni del relatore e dell'oratore che mi ha preceduto. Chiunque viaggi sa che le spese accessorie sono assai gravose, ed aumentano notevolmente il dispendio rappresentato da un viaggio. Ritengo quindi opportuno che la Commissione approvi senz'altro il testo dell'articolo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Bertone tendente a sostituire alle parole « 20 per cento » le altre « 10 per cento ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 10 di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 11.

La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare servizi di istituto è effettuata in base a ta-

riffa da stabilire con decreti delle singole Amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonché del materiale e degli strumenti.

(*È approvato*).

Art. 12.

Tutte le indennità già commisurate ad una aliquota dell'intero trattamento di missione per diaria, indennità integrativa e supplemento di pernottazione sono stabilite in una uguale aliquota dell'indennità di missione di cui ai precedenti articoli.

Le indennità commisurate ad una aliquota della sola diaria sono stabilite in una uguale aliquota di una metà della indennità di missione di cui ai precedenti articoli, ovvero di due terzi per i servizi resi durante almeno un'ora notturna, per i quali le disposizioni relative a dette speciali indennità già prevedono una maggiorazione.

L'indennità giornaliera di marcia prevista per i militari dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e l'indennità di carica prevista dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 988, per i provveditori e vice provveditori alle opere pubbliche e per il presidente e vicepresidente del Magistrato alle acque, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 13.

Nei trasferimenti di sede, per il tempo impiegato nel viaggio, è corrisposto al dipendente l'intero trattamento di missione ed un uguale trattamento per ciascuna persona di famiglia.

Agli effetti del precedente comma, si considerano come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri di età non superiore ai 25 anni, le figlie e le figliastre nubili, i genitori, gli affini in linea retta, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie, le figliastre rimaste vedove, quando siano conviventi abitualmente con il capo famiglia trasferito e a suo carico, ed unapersona di servizio.

Al personale trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto, in ferrovia o in piroscalo, delle persone di cui al comma precedente, fino all'ammontare del costo del viaggio nella classe competente, secondo la concessione spettante, nonché per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per il trasporto, a piccola velocità, di mobilio e masserizie per non oltre 40 quintali.

Sono fatte salve le disposizioni che consentono il rimborso delle spese anche per le maggiori quantità di bagaglio trasportato da alcuni personali militari.

Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dallo scontrino di cui al precedente articolo 4, quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto del mobilio e delle masserizie dal bollettino di consegna.

È anche ammessa a rimborso l'intera spesa sostenuta per il trasporto delle persone effettuato con altri mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti da ferrovia.

Se manchi ogni servizio di linea è corrisposta a titolo di rimborso di spesa un'indennità chilometrica di lire 35 per ciascuna persona.

Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio per i percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di lire 25 per ciascun quintale, o frazione di quintale superiore a 50 chili.

Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 2.500 per quintale o frazione di quintale e di lire 3.000 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede da una località diversa da quella in cui era la precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità e rimborsi di cui al presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto se il movimento fosse effettuato tra le due sedi di servizio.

Le indennità ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia del mobilio e delle masserizie non sono dovuti quando il movimento non sia effettuato entro tre anni dalla data

di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

ZOLI. Nel secondo comma proporrei di inserire dopo le parole « i genitori » le altre « gli affini in linea retta ».

TAFURI. Vorrei un chiarimento: a tutto oggi il rimborso spese per il trasferimento è dovuto ai trasferiti di autorità mentre non è dovuto ai trasferiti a domanda. Ora, questo articolo innova la disposizione oppure lascia le cose allo stato attuale? Non mi sembra opportuno che lo Stato debba rimborsare le spese di trasferimento anche quando questo è richiesto dall'interessato.

PERINI, *relatore*. Devo osservare che, qualora noi volessimo interpretare la norma nel senso che l'indennità di trasferimento spetta anche ai trasferiti a domanda, logicamente ci si porrebbe davanti un problema di copertura. Se allo stato attuale la copertura può avvenire attraverso una riduzione del numero delle missioni e dei trasferimenti, ciò non sarebbe più possibile il giorno in cui allargassimo a nuove categorie di persone il diritto di percepire questa indennità. Nella fattispecie solo per i maestri si tratterebbe di circa 10 mila trasferimenti all'anno, per i professori di scuole medie di circa 2 mila. Ora, calcolando la spesa media per ogni trasferimento in 100 mila lire, ciò importerebbe un onere di 1.200.000.000. Pertanto proporrei, in sede di articolo 21, di aggiungere un primo comma così formulato: « Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l'esclusione dal rimborso di spese e dalla corresponsione di indennità nei casi di trasferimento a domanda del personale ».

ZOLI. Per quel che riguarda i maestri e i professori dobbiamo, invero, lamentare un eccesso di trasferimenti: il maestro nella maggior parte dei casi, non sta mai più di un anno nella sede assegnatagli, e sta scomparendo la vecchia tradizione che legava il maestro ad una determinata scuola; il che danneggia il servizio. Siccome tutti gli anni vi è la possibilità di trasferirsi e ognuno vuol cambiar sede perchè nei piccoli paesi nessun vuol restare, abbiamo questi trasferimenti in massa con grave danno per lo Stato. Ed allora, al fine di evitare questo inconveniente, proporrei o di accettare l'emendamento del relatore o almeno di stabilire una limitazione per cui

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

83ª RIUNIONE (1º marzo 1951)

non si dia luogo al rimborso quando il trasferimento, non di autorità, avvenga entro un periodo non superiore ai tre anni dal precedente trasferimento.

TAFURI. Sono d'accordo con il senatore Zoli e in tal senso proporrei che nei trasferimenti a richiesta degli interessati l'indennità di missione spetti al solo funzionario e non a tutte le persone componenti la famiglia.

BERTONE. Le questioni sollevate dall'onorevole Zoli e dall'onorevole Tafuri provano come la materia sia complessa. Sono convinto che se noi apriamo la porta a qualche eccezione, apriamo la porta a tutte le eccezioni, e così facendo si abolirebbe lo stato di cose vigente. Pertanto sarei del parere di mantenere la distinzione non tanto per l'onere finanziario che ne deriverebbe ma perchè altrimenti si darebbe un incitamento a tutti gli impiegati a chiedere il trasferimento, mentre quando l'impiegato sa che trasferendosi va incontro a delle spese non chiederà molto spesso questo trasferimento e ciò è utile e desiderabile per i servizi dello Stato.

FORTUNATI. Secondo me non dobbiamo dimenticare che il Ministero della pubblica istruzione non procede a trasferimenti se non su domanda dell'interessato, per cui il trasferimento di ufficio in questa amministrazione, se non vado errato, equivale ad una punizione. Verso la fine dell'anno scolastico il Ministero della pubblica istruzione invia delle circolari ai vari Provveditorati invitando i maestri che desiderano essere trasferiti a presentare domanda. Allora, se non esiste come prassi, al di fuori della misura disciplinare, il trasferimento di ufficio, come potete sostenere che non si debba dare l'indennità di trasferimento a chi lo richiede di propria iniziativa?

RUGGERI. Mi sembra che alcuni colleghi abbiano la preoccupazione che quei funzionari che chiedono il trasferimento lo facciano per avere la relativa indennità. Evidentemente non sono le 20 o 40 mila lire che possono invogliare il funzionario a trasferirsi; ora, se non è questa la preoccupazione, perchè vogliamo negare l'indennità di trasferimento in certi casi? Mi sembra quindi opportuno che in qualsiasi tipo di trasferimento si dia luogo al rimborso, perchè in ogni caso è la necessità che lo determina.

ZOLI. Posso essere d'accordo con il senatore Ruggeri quando si tratta di trasferimenti per sistemazioni definitive, ma non per gli altri casi; pertanto insisto nella mia proposta, che cioè il trasferimento per dare luogo alla indennità non avvenga entro un periodo di tempo inferiore ai tre anni dal precedente trasferimento.

PERINI, *relatore*. Proprio per il fatto che esistono situazioni diverse il problema è complesso e non è facile stabilire una norma che tutte le contempa. D'altra parte le preoccupazioni relative alla copertura consigliano di trincerarsi dietro una norma, come quella da me proposta per l'articolo 21, secondo la quale nulla viene innovato alle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni rinviemo la votazione dell'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore allo articolo 21.

Pongo in votazione l'emendamento, proposto dal senatore Zoli, tendente ad inserire dopo le parole « i genitori » le altre « gli affini in linea retta ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso con la modifica testè approvata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

Art. 14.

Al personale trasferito spetta una indennità di prima sistemazione nella misura:

di lire 75.000 per il personale di grado IV o superiori, e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;

di lire 60.000 per il personale dei gradi V, VI e VII, e corrispondenti del personale della Amministrazione ferroviaria;

di lire 50.000 per il personale dei gradi VIII IX, X e XI, e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;

di lire 40.000 per il personale dei gradi inferiori all' XI e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria e per il re-

stante personale civile e militare di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati.

La suddetta indennità è ridotta alla metà per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico.

Al personale che non abbia trasferito nella nuova sede la famiglia ed il mobilio è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione, salva la corresponsione dell'altra metà dopo il trasferimento del mobilio e delle persone di famiglia, purchè questo sia compiuto entro un biennio dalla data di decorrenza dell'ordine di trasferimento.

L'indennità medesima è ridotta ad un terzo - da computarsi sull'indennità in misura intera o sulla misura già ridotta ai termini del precedente comma - per il personale che fruisca, nella nuova sede, di alloggio gratuito o, se trattasi di personale ferroviario, delle agevolazioni di cui alla tabella allegata all'articolo 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie.

L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente al grado rivestito alla data in cui il dipendente raggiunge la nuova sede di servizio.

Non spetta l'indennità di prima sistemazione agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, nè ai sottufficiali e militari di truppa che non siano in carriera continuativa o raffermati o vincolati a ferma speciale.

RUGGERI. L'indennità di prima sistemazione attualmente è commisurata a 60 giorni di trasferta, e 60 giorni di trasferta commisurati all'attuale indennità di trasferta costituiscono una cifra assai superiore all'indennità di prima sistemazione stabilita in questo articolo. Basta pensare che cosa significhi per una famiglia il trasferimento, per accorgersi che queste cifre sono veramente irrisorie.

PERINI, *relatore*. Da un punto di vista aritmetico l'osservazione del senatore Ruggeri ha un fondamento, perchè forse la rivalutazione di questa particolare indennità avrebbe potuto essere maggiore; però vorrei far osservare che il provvedimento deve essere veduto nel complesso dei benefici che esso reca e proprio in materia di trasferimenti il disegno di legge stabilisce norme di una certa larghezza, specialmente per quel che riguarda i familiari. Del complesso di queste norme occorre

tener conto per considerare l'onere che ne deriva allo Stato.

RUGGERI. Concretando il mio emendamento, proporrei di elevare l'indennità di prima sistemazione per la prima categoria da lire 75 mila a lire 250 mila; per la seconda categoria da lire 60 mila a lire 200 mila, per la terza categoria da lire 50 mila a lire 150 mila, per la quarta categoria da lire 40 mila a lire 100 mila.

UBERTI. Proporrei di raddoppiare semplicemente le cifre contenute nel progetto.

RUGGERI. Ritiro il mio emendamento ed aderisco a quello proposto dal senatore Uberti.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'emendamento del senatore Uberti, consistente nel raddoppio delle cifre contenute nel primo comma dell'articolo 14.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo ai voti l'intero articolo 14 del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 15.

Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare l'abitazione nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in Comune vicinore è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e rimborsi inerenti al trasferimento, purchè la distanza dalla casa municipale del Comune vicinore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.

Il successivo trasferimento nella sede di servizio, purchè effettuato entro il termine di cui all'ultimo comma del precedente articolo 13, dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto del mobilio e delle masserizie.

(*È approvato*).

Art. 16.

Nel caso di trasferimento di un dipendente statale coniugato, non separato legalmente, in una sede di servizio dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente sta-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

83ª RIUNIONE (1º marzo 1951)

tale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennità di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennità stabilita per il suo grado su quella liquidata al coniuge.

(È approvato).

Art. 17.

Al personale collocato a riposo ed alle famiglie del dipendente deceduto dopo il collocamento a riposo o in attività di servizio spettano le indennità e i rimborsi di cui al precedente articolo 13 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti.

Per coloro che siano in godimento di un alloggio di servizio la corresponsione delle indennità e rimborsi inerenti al raggiungimento del domicilio eletto è ammessa anche quando il movimento si limiti al cambiamento di abitazione nell'ambito del Comune.

(È approvato).

Art. 18.

L'indennità istituita con il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320 a favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della capitale, è commisurata alle seguenti aliquote dell'indennità di missione (diaria e supplemento di pernottazione) e dell'indennità integrativa vigenti nel tempo:

per il periodo dal 1º luglio 1946 al 30 giugno 1947:

un quarto per il personale senza carico di famiglia;

un terzo per il personale con famiglia acquisita.

Dal 1º luglio 1947:

un sesto per il personale senza carico di famiglia;

un quarto per il personale avente famiglia a carico la quale si sia trasferita nella sede di destinazione del capo di famiglia;

un mezzo per il personale avente famiglia a carico la quale sia rimasta a Roma ov-

vero in altra sede in cui il personale prestava servizio all'atto della nuova destinazione.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità medesima è commisurata, secondo le aliquote stabilite per il periodo decorrente dal 1º luglio 1947, agli importi dell'indennità di missione stabiliti con la presente legge.

Il trattamento previsto dai precedenti commi è ridotto di un quinto o di un decimo per il personale a cui sia stato assegnato un alloggio gratuito o, rispettivamente, un alloggio con pigione a favore, fornito dall'Amministrazione.

Per le eventuali differenze dovute, in applicazione dei precedenti primo e terzo comma, dal personale trovantesi nelle predette condizioni non si farà luogo a recupero.

Con effetto dal 1º luglio 1947, il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, è soppresso.

Al predetto personale compete, per tutta la durata del servizio prestato presso gli uffici periferici, ed anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, la indennità di carovita nella misura prevista per la sede di Roma.

ZOLI. Chiedo per quale ragione dovremmo determinare oggi la misura di questa indennità a partire dal 1946.

PERINI, relatore. L'articolo 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, aveva istituito, per il personale dei ruoli centrali delle amministrazioni statali comandato a prestare servizio presso uffici periferici, una speciale indennità ragguagliata alla metà del trattamento di missione allora vigente (composta della diaria e di una integrazione compensativa) e non cumulabile con quest'ultimo. Si intendeva, con tale disposizione, provvedere ad esigenze di natura permanente di uffici particolarmente importanti, come i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e gli Alti Commissariati della Sicilia e della Sardegna.

Con il decreto legislativo 13 giugno 1947, n. 7, avente efficacia dal 1º luglio 1946, fu provveduto ad un riordinamento del trattamento di missione, che da allora, risultò costituito, oltre che dalla diaria e dalla integrazione compensativa, anche da un supplemento di pernottazione.

La stessa diaria venne con detto provvedimento sensibilmente aumentata.

Sembrò quindi che, dovendosi ragguagliare la menzionata indennità alla metà dell'intero trattamento di missione, il personale di cui trattasi avrebbe conseguito un eccessivo vantaggio. Per tale motivo si dispose, con circolare del Ministero del tesoro, predisposta d'intesa con la Corte dei conti, che l'indennità medesima fosse corrisposta in una misura ridotta rispetto a quella risultante dall'applicazione della legge secondo l'interpretazione sostenuta dagli interessati.

Si è reso perciò necessario regolarizzare, a decorrere dal 1º luglio 1946, la situazione di fatto così determinatasi. L'articolo in esame stabilisce appunto, dal 1º luglio 1946 e dal 1º luglio 1947, e fino all'entrata in vigore del progettato provvedimento, le stesse misure delle indennità previste nella circolare del Tesoro.

Uguale criterio è sembrato opportuno seguire per la determinazione della speciale indennità, al predetto personale, a decorrere dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame.

ZOLI. Quella che può essere stata a suo tempo una ragione particolare non lo è più oggi; come facciamo a stabilire che per i funzionari che risiedono a Roma e vanno in provincia ci deve essere un'indennità particolare? Sono del parere di sopprimere questa indennità o almeno di ridurla.

PRESIDENTE. Anche per quanto riguarda la misura dell'indennità dal 1º luglio 1946 ad oggi, dato che si tratta soltanto di una sistemazione contabile, riterrei che si potrebbe trovare una forma molto più semplice.

TAFURI. Ritengo che l'indennità, sia pure ridotta, vada mantenuta, perchè essa riguarda i funzionari che sono entrati nelle amministrazioni centrali, con la sicurezza di risiedere a Roma e che, invece, ad un dato momento, sono stati trasferiti a seguito della costituzione di sezioni staccate dei loro uffici.

PERINI, *relatore*. Sono anch'io del parere che l'indennità vada mantenuta. Tenendo conto delle osservazioni formulate dal nostro Presidente e dal senatore Zoli, proporrei la seguente nuova formulazione dell'articolo:

Art. 18.

L'indennità istituita con il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, a favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della Capitale è commisurata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un ottavo dell'indennità di missione per i dipendenti senza carico di famiglia e ad un sesto o al terzo per i dipendenti con famiglia a carico, secondo che la famiglia si sia trasferita nella nuova sede ovvero sia rimasta a Roma.

Il trattamento previsto dal precedente comma è ridotto di un quinto o di un decimo per il personale a cui sia stato assegnato un alloggio gratuito o, rispettivamente, un alloggio con pigione di favore, fornito dall'Amministrazione.

Per il periodo dal 1º luglio 1946 fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità predetta resta stabilita nelle misure effettivamente adottate dall'Amministrazione per ciascuna categoria di personale.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti il nuovo testo dell'articolo 18 proposto dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 19.

Al personale di cui al precedente articolo spettano, per il trasferimento della famiglia, dei mobili, delle masserizie e del bagaglio le normali indennità e i rimborsi previsti dalla presente legge, eccetto l'indennità di prima sistemazione.

PERINI, *relatore*. Tenendo conto dell'orientamento seguito dalla Commissione sull'articolo precedentemente approvato, riterrei opportuna la soppressione di questo articolo 19.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, pongo ai voti la soppressione dell'articolo 19 proposta dal relatore.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 20 che diverrà articolo 19.

Art. 20.

Le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali e ai segretari comunali.

Il trattamento economico per missione e per trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli Enti locali, degli Enti parastatali e in genere degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli Enti ed Istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato contribuisce in via ordinaria, non può comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti civili dello Stato di gruppo e di grado o di categoria parificabile.

(È approvato).

Art. 21.

Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di indennità di missione e di trasferimento nel territorio nazionale, salvo quelle richiamate nella presente legge.

Ricordo che a questo articolo il relatore ha proposto di aggiungere un primo comma, sul quale abbiamo già discusso, così formulato:

« Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l'esclusione dal rimborso di spese e dalla corresponsione di indennità nei casi di trasferimento a domanda del personale ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 21, che diverrà articolo 20, con la modificazione appor-
tata.

(È approvato).

Segue l'articolo 22, che diverrà articolo 21.

Art. 22.

La presente legge ha effetto a decorrere dal 1º gennaio 1951.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

RICCI FEDERICO. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 13.